

**Decreto Presidente della Repubblica n. 448 del 13/03/1976( G.U. del 03-07-1976 n. 173)**

**Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.**

---

## **Articolo 1**

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa.

## **testo CONVENZIONE - TRADUZIONE NON UFFICIALE**

*N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.*

## **CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI**

Le parti contraenti,

Riconoscendo l'interdipendenza tra l'uomo ed il suo ambiente, considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori del regime delle acque e come habitat di una flora e di una fauna caratteristiche e, in particolare di uccelli acquatici;

Convinti che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

Desiderando arrestare ora e per l'avvenire la progressiva invasione da parte dell'uomo e la scomparsa delle zone umide;

Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere così da dover essere considerati come risorsa internazionale;

Essendo persuasi che la tutela delle zone umide, della loro flora e fauna può essere assicurata mediante l'unione di una politica nazionale lungimirante con una azione internazionale coordinata;

Hanno convenuto quanto segue:

### **Art. 1.**

1. Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

2. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

### **Art. 2.**

1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di seguito «l'Elenco», che viene conservato dall'ufficio istituito in virtù dell'art. 8. I confini di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai sei metri durante la bassa marea,

situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici.

2. La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe essere effettuata sulla base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione.

3. L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi sovrani della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.

4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.

5. Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8.

6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, sul piano internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla sorveglianza e al razionale utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso.

### **Art. 3.**

1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro territorio.

2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere informata al più presto possibile, delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, situate sul suo territorio e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando e potranno verificarsi in seguito allo sviluppo tecnologico, alla inquinazione o ad altri tipi di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti saranno immediatamente trasmesse alla organizzazione o al governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8.

### **Art. 4.**

1. Ciascuna Parte contraente favorisce a tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicura una adeguata sorveglianza.

2. Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa regione o altrove, di una adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.

3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.

4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.

5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide.

### **Art. 5.**

Le Parti contraenti consulteranno circa la esecuzione degli impegni derivanti dalla presente convenzione in particolare nel caso di una zona umida che si estende sul territorio di più di una Parte contraente oppure allorché un bacino idrografico è diviso tra più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso di coordinare e promuovere la loro politica e i regolamenti presenti e futuri relativi alla tutela delle zone umide, della loro flora e fauna.

## **Art. 6.**

1. In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze per la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici.
2. Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti in particolare per quanto segue:
  - a) prendere in esame l'applicazione della convenzione;
  - b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;
  - c) esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità con il paragrafo 2 dell'art. 3;
  - d) fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti contraenti relativamente alla tutela, alla gestione e al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna;
  - e) domandare agli organismi internazionali competenti di preparare relazioni e dati statistici, di carattere essenzialmente internazionale, concernenti le zone umide.
3. Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide, siano informati e tengano in considerazione raccomandazioni di tali conferenze, relative alla conservazione, alla gestione ed al razionale sfruttamento delle zone umide, della loro flora e fauna.

## **Art. 7.**

1. Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti a tali conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide o per gli uccelli acquatici grazie alla conoscenza e alla esperienza acquisite nel campo scientifico, amministrativo e in altri settori appropriati.
2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza disporrà di un voto; le raccomandazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti emessi, purché prendano parte allo scrutinio almeno la metà delle Parti contraenti.

## **Art. 8.**

1. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della presente convenzione, fino a quando le Parti contraenti, a maggioranza di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione o governo.
2. L'ufficio permanente dovrà in particolare:
  - a) dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione delle conferenze, menzionate nell'art. 6;
  - b) conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni su qualsiasi aggiunta, ampliamento, esclusione o limitazione relative alle zone umide incluse nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo 5 dell'art. 2;
  - c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi modifica verificatasi nelle caratteristiche ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, come è previsto al paragrafo 2 dell'art. 3;
  - d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco oppure i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, in esso incluse, e assicurare l'esame di tali questioni nel corso della conferenza successiva;
  - e) portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni delle conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso.

## **Art. 9.**

1. La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di tempo;
2. Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure di una delle sue agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica oppure Parte contraente dello statuto della Corte internazionale di giustizia può divenire Parte contraente di tale convenzione mediante:
  - a) firma senza riserva di ratifica;
  - b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;

c) adesione.

3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «Depositario»).

#### **Art. 10.**

1. La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9.

2. La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

#### **Art. 11.**

1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.

2. Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione, trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore per tale Parte contraente mediante notifica scritta al «Depositario». La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Depositario.

#### **Art. 12.**

1. Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue, a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:

- a) le firme della presente convenzione;
- b) i depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
- c) i depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
- d) la data d'entrata in vigore della convenzione;
- e) le notifiche di denuncia della convenzione.

2. Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario la farà registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 febbraio 1971 nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, essendo prevalente in caso di divergenza di interpretazione il testo inglese il quale esemplare sarà depositato presso il Depositario che ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti.

[Firme].

### **COME "NASCE" LA CONVENZIONE DI RAMSAR**

---

Il Consiglio d'Europa, nel 1970, in occasione dell'Anno della conservazione della natura, emana la "Carta dell'acqua", contenente i principi basilari per la tutela e la gestione delle zone umide.

Lo stesso Consiglio d'Europa, nel 1976 proclama l'Anno Europeo delle zone umide, per sensibilizzare i cittadini e sostenere la Convenzione di Ramsar ([http://www.iucn.org/themes/ramsar/index\\_global.htm](http://www.iucn.org/themes/ramsar/index_global.htm))

La "**Convenzione per la salvaguardia delle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici**" è stata elaborata durante una Conferenza internazionale tenutasi all'inizio del 1971 a Ramsar (Iran), la cui organizzazione venne curata:

- **dall'IWRB** (International Waterfowl Research Bureau) con l'appoggio
- **della FAO** (Food and Agricultural Organization),
- **dell'UNESCO** (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization),
- **del CIC** (Consiglio Internazionale per la Caccia),
- **l'ICBP** (International Council for Birds Preservation),
- **l'IUCN** (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ed il
- **WWF** (World Wildlife Council).

Il Governo Italiano ha ratificato tale Convenzione col DPR n. 448 del 1976, entrato in vigore il 15 aprile 1977.

Il nostro Paese ha quindi indicato all'IUCN le zone umide da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, sulla scorta dei **CRITERI DI SCELTA** perfezionati negli anni 80 in alcuni convegni scientifici, che riguardano sia la quantità e la qualità della fauna ornitica presente, ma anche la peculiarità della flora e della fauna, come ad esempio la presenza di endemismi.

L'Italia è stata particolarmente attiva nello sforzo di protezione delle proprie zone umide, identificandone per ora 46, per oltre 50.000 ha.

L'inserimento fra le aree protette a norma della Convenzione di Ramsar impegna lo Stato a

- i. garantire un razionale utilizzo delle zone umide ;
- ii. assumere al più presto le informazioni relative alle modificazioni ecologiche in atto od in procinto di essere attuate ;
- iii. favorire la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che siano o meno inserite nell'elenco ;
- iv. compensare l'eventuale cancellazione e restrizione di una zona umida inserita nell'elenco con la tutela di adeguate porzioni di territori analoghi ;
- v. incoraggiare le ricerche relative alle zone umide, aumentare il numero degli uccelli acquatici e favorire la formazione di personale competente.

## **ZONE UMIDE ITALIANE**

---

- **Bacino dell'Angitola** 11/04/89 Calabria 875 ha 38»44'N 016»14'E
- **Biviere di Gela** 12/04/88 Sicilia 256 ha 37»01'N 014»20'E
- **Isola Boscone** 11/04/89 Lombardia 201 ha 45»03'N 011»14'E
- **Lago dei Monaci** 14/12/76 Lazio 94 ha 41»23'N 012»56'E

- Lago di Barrea 14/12/76 Abruzzo 303 ha 41»47'N 013»58'E
- Lago di Burano 14/12/76 Toscana 410 ha 42»24'N 011»23'E
- Lago di Caprolace 14/12/76 Lazio 229 ha 41»21'N 012»59'E
- Lago di Fogliano 14/12/76 Lazio 395 ha 41»24'N 012»54'E
- Lago di Nazzano 14/12/76 Lazio 265 ha 42»13'N 012»36'E
- Lago di Sabaudia 14/12/76 Lazio 1,474 ha 41»17'N 013»02'E
- Lago di Tovel 19/09/80 Trentino Alto Adige 37 ha 46»10'N 011»17'E
- Laguna di Marano:Foci dello Stella 14/05/79 Friuli-Ven. Giulia 1,400 ha 45»45'N 013»08'E
- Laguna di Orbetello <sup>MR</sup> 14/12/76 Toscana 887 ha 42»27'N 011»13'E
- Laguna di Venezia: Valle Averte 11/04/89 Veneto 200 ha 45»21'N 012»09'E
- Le Cesine 06/12/77 Puglia 620 ha 40»20'N 018»23'E
- Ortazzo e Ortazzino 04/09/81 Emilia Romagna 440 ha 44»21'N 012»19'E
- Palude Brabbia 05/12/84 Lombardia 459 ha 45»44'N 008»40'E
- Palude della Diaccia Botrona <sup>MR</sup> 22/05/91 Toscana 2,500 ha 42»46'N 010»55'E
- Palude di Bolgheri 14/12/76 Toscana 562 ha 43»14'N 010»33'E
- Palude di Colfiorito 14/12/76 Umbria 157 ha 43»01'N 012»53'E
- Palude di Ostiglia 05/12/84 Lombardia 123 ha 45»04'N 011»06'E
- Piallassa della Baiona e Risega 04/09/81 Emilia Romagna 1,630 ha 44»30'N 012»15'E
- Pian di Spagna - Lago di Mezzola 14/12/76 Lombardia 1,740 ha 46»13'N 009»26'E
- Punte Alberete 14/12/76 Emilia Romagna 480 ha 44»32'N 012»09'E
- Sacca di Belóccchio 14/12/76 Emilia Romagna 223 ha 44»37'N 012»16'E
- Saline di Cervia 04/09/81 Emilia Romagna 785 ha 44»15'N 012»20'E
- Saline di Margherita di Savoia 02/08/79 Puglia 3,871 ha 41»24'N 016»05'E
- Stagno di Cábras 28/03/79 Sardegna 3,575 ha 39»57'N 008»29'E
- Stagno di Cagliari <sup>MR</sup> 14/12/76 Sardegna 3,466 ha 39»13'N 009»03'E
- Stagno di Corru S'Ittiri, Stagni di San Giovanni e Marceddi 28/03/79 Sardegna 2,610 ha 39»44'N 008»30'E
- Stagno di Mistras 03/05/82 Sardegna 680 ha 39»54'N 008»28'E
- Stagno di Molentargius <sup>MR</sup> 14/12/76 Sardegna 1,401 ha 39»14'N 009»09'E
- Stagno di Pauli Maiori 28/03/79 Sardegna 287 ha 39»52'N 008»37'E
- Stagno di S'Ena Arrubia 14/12/76 Sardegna 300 ha 39»50'N 008»34'E
- Stagno di Sale Porcus 03/05/82 Sardegna 324 ha 40»01'N 008»21'E
- Torbiere d'Iseo 05/12/84 Lombardia 324 ha 45»30'N 010»02'E
- Torre Guaceto <sup>MR</sup> 21/07/81 Puglia 940 ha 40»43'N 017»48'E
- Valle Bertuzzi 04/09/81 Emilia Romagna 3,100 ha 44»47'N 012»14'E
- Valle Campotto e Bassarone 28/03/79 Emilia Romagna 1,363 ha 44»35'N 011»49'E
- Valle Cavanata 10/03/78 Friuli-Ven. Giulia 243 ha 45»45'N 013»29'E
- Valle di Gorino 04/09/81 Emilia Romagna 1,330 ha 44»49'N 012»21'E
- Valle Santa 14/12/76 Emilia Romagna 261 ha 44»34'N 011»50'E
- Valli del Mincio 05/12/84 Lombardia 1,081 ha 45»03'N 010»46'E
- Valli residue di Comacchio 04/09/81 Emilia Romagna 13,500 ha 44»30'N 012»07'E
- Vendicari 11/04/89 Sicilia 1,450 ha 36»48'N 015»07'E
- Vincheto di Cellarda 14/12/76 Veneto 99 ha 46»01'N 011»58'E

## **The Criteria for Identifying Wetlands of International Importance**

---

A wetland is identified as being of international importance if it meets at least one of the 4 criteria set out below:

### **1. Criteria for representative or unique wetlands**

A wetland should be considered internationally important if:

(a) it is a particularly good representative example of a natural or near-natural wetland, characteristic of the appropriate biogeographical region; or

(b) it is a particularly good representative example of a natural or near-natural wetland, common to more than one biogeographical region; or

(c) it is a particularly good representative example of a wetland which plays a substantial hydrological, biological or ecological role in the natural functioning of an major river basin or coastal system, especially where it is located in a trans-border position; or

(d) it is an example of a specific type of wetland, rare or unusual in the appropriate biogeographical region.

## **2. General criteria based on plants or animals**

A wetland should be considered internationally important if:

(a) it supports an appreciable assemblage of rare, vulnerable or endangered species or subspecies of plant or animal, or an appreciable number of individuals of any one or more of these species; or

(b) it is of special value for maintaining the genetic and ecological diversity of a region because of the quality and peculiarities of its flora and fauna; or

(c) it is of special value as the habitat of plants or animals at a critical stage of their biological cycle; or

(d) it is of special value for one or more endemic plant or animal species or communities.

*Endemic species: A species that is unique to one region, i.e. it is found nowhere else in the world. A group of fishes may be indigenous to a subcontinent with some species endemic to a part of that subcontinent.*

## **3. Specific criteria based on waterfowl**

A wetland should be considered internationally important if:

(a) it regularly supports 20,000 waterfowl; or

(b) it regularly supports substantial numbers of individuals from particular groups of waterfowl, indicative of wetland values, productivity or diversity; or

(c) where data on populations are available, it regularly supports 1% of the individuals in a population of one species or subspecies of waterfowl.

*Significant proportion: In polar biogeographical regions a "significant proportion" may be 3-8 subspecies, species, families, life-history stages or species interactions; in temperate zones 15-20 subspecies, species, families, etc.; and in tropical areas 40 or more subspecies, species, families, etc, but these figures will vary between regions. A "significant proportion" of species includes all species and is not limited to those of economic interest. Some wetlands with a "significant proportion" of species may be*

*marginal habitats for fish and may only contain a few fish species, even in tropical areas, e.g. the backwaters of mangrove swamps, cave lakes, the highly saline marginal pools of the Dead Sea.*

*The potential of a degraded wetland to support a "significant proportion" of species if it were to be restored also needs to be taken into account. In areas where fish diversity is naturally low, e.g. at high latitudes, in recently glaciated areas or in marginal fish habitats, genetically-distinct infraspecific groups of fishes could also be counted.*

#### **4. Specific criteria based on fish**

A wetland should be considered internationally important if:

(a) it supports a significant proportion of indigenous fish subspecies, species or families, life-history stages, species interactions and/or populations that are representative of wetland benefits and/or values and thereby contributes to global biological diversity; or

(b) it is an important source of food for fishes, spawning ground, nursery and/or migration path on which fish stocks, either within the wetland or elsewhere, depend.

*Fish: Any finfish, including jawless fishes (hagfishes and lampreys), cartilaginous fishes (sharks, rays, skates and their allies, Chondrichthyes) and bony fishes (Osteichthyes) as well as certain shellfish or other aquatic invertebrates, as listed below.*

*Indigenous species: A species that originates and occurs naturally in a particular place.*

*Life-history stage: A stage in the development of a finfish or shellfish, e.g. egg, embryo, larva, leptocephalus, zoea, zooplankton stage, juvenile, adult, post-adult.*

*Migration path: The route along which fishes, such as salmon and eels, swim when moving to or from a spawning or feeding ground or nursery. Migration paths often cross international boundaries or boundaries between intranational management zones.*

*Nursery: That part of a wetland used by fishes for providing shelter, oxygen and food for the early developmental stages of their young. In some fishes, e.g. nest-guarding tilapias, the parent/s remain at the nursery to protect the young whereas in others the young are not protected by the parent/s except by virtue of the shelter provided by the habitat in which they are deposited, e.g. non-guarding catfishes.*

*The ability of wetlands to act as nurseries depends on the extent to which their natural cycles of inundation, tidal exchange, water temperature fluctuation and/or nutrient pulses are retained; Welcomme (1979) showed that 92% of the variation in catch from a wetland-recruited fishery could be explained by the recent flood history of the wetland.*

*Spawning ground: That part of a wetland used by fishes for courting, mating, gamete release, gamete fertilization and/or the release of the fertilized eggs, e.g. herring, shad, flounder, cockles, and many fishes in freshwater wetlands. The spawning ground may be part of a river course, a stream bed, inshore or deep water zone of a lake, floodplain, mangrove, saltmarsh, reed bed, estuary or the shallow edge of the sea.*

*The freshwater outflow from a river may provide suitable spawning conditions on the adjacent marine coast.*

*Species interaction:* *Exchanges of information or energy between species that are of particular interest or significance, e.g. symbiosis, commensalism, mutual resource defence, communal brooding, cuckoo behaviour, advanced parental care, social hunting, unusual predator-prey relationships, parasitism and hyperparasitism. Species interactions occur in all ecosystems but are particularly developed in species-rich climax communities, such as coral reefs and ancient lakes, where they are an important component of biodiversity.*